

FAQ

PR FSE+ Toscana 2021-2027 - DGR 1234/2023 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti rivolti a persone giovani disoccupate e inattive – TALENTI IN AZIONE approvato con Decreto Dirigenziale n. 23703 del 30.10.2023 e ss.mm.ii. (1)

Aggiornamento del 06.03.2024

N.B. Per tutti i successivi aggiornamenti le nuove faq saranno evidenziate in giallo.

A. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

FAQ A.1

Domanda: Un'agenzia formativa che è allo stesso tempo cooperativa sociale, e quindi ente del terzo settore, può partecipare all'avviso utilizzando in una proposta progettuale lo status di agenzia formativa e nelle altre (fino ai limiti previsti dall'avviso) quello di soggetto del terzo settore?

Risposta: Si precisa che per i soggetti che presentano progetti:

- in qualità di capofila con le caratteristiche di cui all'art. 4 lettera (a), organismo formativo accreditato nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila che svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle operazioni previste dall'avviso, o in alternativa

- in qualità di partner di cui all'art. 4 lettera (e), soggetti accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;

non è ammissibile la presentazione di proposte progettuali in veste di soggetto del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.

FAQ A.2

Domanda: Un'agenzia formativa, in quanto anche impresa e soggetto del terzo settore, può presentare più di una proposta progettuale (pur rispettando il limite di n. 4 proposte) con ruoli e funzioni diversi dall'agenzia formativa e non erogando, quindi, attività formativa?

Risposta: Si precisa che per i soggetti di cui:

- all'art. 4 lettera (a), organismo formativo accreditato nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila che svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle operazioni previste dall'avviso e

- all'art. 4 lettera (e), soggetti accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;

non è ammissibile la presentazione di proposte progettuali in veste di soggetto diverso.

Come indicato al medesimo art. 4 dell'avviso, pertanto, gli organismi formativi accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. possono

1 Decreto Dirigenziale n. 23844 del 13.11.2023 e Decreto Dirigenziale n. 1859 del 31.01.2024.

presentare al massimo una proposta progettuale pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali cronologicamente successive alla prima in cui è presente, in qualità di capofila o partner, il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

FAQ A.3

Domanda: Tra i soggetti che devono comporre il partenariato minimo è previsto anche l'ente locale. Quali soggetti sono ricompresi in questa definizione?

Risposta: Con riferimento ai soggetti che devono comporre il partenariato minimo che può presentare i progetti, si precisa che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 267/2000 (T.U. enti locali), si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

FAQ A.4

Domanda: Un'agenzia formativa accreditata ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. che è allo stesso tempo anche ente del terzo settore iscritta al RUNTS può partecipare al bando come partner (ad una sola proposta progettuale) sia in qualità di ente del terzo settore sia in qualità di agenzia formativa?

Risposta: Si conferma che, come da art. 4 dell'avviso, gli organismi formativi accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. possono presentare al massimo una proposta progettuale.

Si precisa che per i soggetti accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività non è ammissibile la presentazione di proposte progettuali in veste di soggetto diverso.

FAQ A.5

Domanda: Un soggetto accreditato nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività e che presenta una proposta progettuale in qualità di capofila può essere soggetto delegato per un altro progetto?

Risposta: Un organismo formativo accreditato nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività può partecipare alla presentazione di un progetto in qualità di capofila (art. 4 lettera a) o di partner (art. 4 lettera e). Non è consentita la sua partecipazione in qualità di soggetto delegato in quanto non se ne configurano le caratteristiche.

B. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

FAQ B.1

Domanda: Con riferimento all'azione 2 "Esercita i tuoi talenti" all'articolo 9.2 punto b) dell'avviso sono definite una serie di metodologie formative da utilizzare per la costruzione dei percorsi. Ciascun percorso proposto deve prevedere l'adozione di un'unica metodologia tra quelle indicate?

Risposta: Si conferma che ciascun percorso proposto nella tipologia di azione 2 deve prevedere l'adozione di un'unica metodologia tra quelle indicate all'art. 9.2 dell'avviso.

Poiché per l'azione 2 è prevista la realizzazione di più percorsi, il singolo percorso deve utilizzare un'unica metodologia, ma ciascun percorso dell'azione 2 può utilizzare una metodologia diversa.

FAQ B.2

Domanda: L'azione 1 "Sviluppa i tuoi talenti" prevede la realizzazione di percorsi formativi formali con una durata tra le 50 e le 80 ore. Con l'eventuale stage la durata di un percorso può essere al massimo di 100 ore. In caso di previsione dello stage, la sua durata deve corrispondere a una percentuale minima o massima del percorso?

Risposta: I percorsi relativi all'azione 1 "Sviluppa i tuoi talenti" sono finalizzati al rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti e, in analogia a quanto disciplinato dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii. per i percorsi finalizzati al rilascio di un certificato di competenze, lo stage, se previsto, deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo del percorso formativo e non può superare il 50% del monte ore totale.